

La conservazione e gestione dei diritti


LAVORO

Lezione 33 del corso di **Istituzioni di diritto del lavoro**

a cura del prof. Pietro Ichino

Università degli Studi di Milano - 2019





In questa lezione:

- I. I privilegi del credito retributivo
- II. La prescrizione dei crediti di lavoro
- III. Le rinunce e le transazioni
- IV. L'arbitrato

I privilegi del credito retributivo

1. Rivalutazione

- In caso di ritardo nel pagamento della retribuzione, il lavoratore ha diritto, oltre agli **interessi legali**, oggi **0,80% annuo**, alla **rivalutazione in base all'indice Istat del costo della vita** (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., come modificati nel 1973), oggi circa **1% annuo**
- gli interessi si ritenevano calcolabili sulla somma rivalutata; ma ormai da tempo (sent. n. 9810/1998) la Corte di Cassazione afferma che devono calcolarsi sul capitale-base
- la norma si applica **anche al lavoro «parasubordinato»** (art. 409/3 c.p.c.)



I privilegi del credito retributivo

2. Impignorabilità

- I crediti di retribuzione, comprese le competenze di fine rapporto, sono **pignorabili soltanto nella misura di un quinto** (art. 545 c.p.c.)
- Spetta invece al giudice stabilire liberamente la misura della pignorabilità della retribuzione per **crediti alimentari**



- nelle stesse misure il credito di retribuzione è **insequestrabile** (art. 671 c.p.c.)...
- ... e **incedibile** (art. 1246/3 c.c.)



I privilegi del credito retributivo


3. Garanzia dei crediti di lavoro per il caso di insolvenza del d.d.l.

- La **direttiva europea n. 80/1987** vincola gli Stati membri ad assicurare, entro certi limiti, la garanzia dei crediti di lav. in caso di insolvenza del d.d.l.
- **D.lgs. n. 80/1992**: il *Fondo di Garanzia* si sostituisce al d.d.l. insolvente nel pagamento delle **ultime tre mensilità** di retr., insinuandosi poi nel fallimento al suo posto come creditore
- lo stesso *Fondo* garantisce il pagamento del **t.f.r.**, a norma della L. n. 297/1982, art. 2

I privilegi del credito retributivo

4. Privilegi concorsuali della retribuzione

- **Privilegio generale sui beni mobili** (artt. 2751-*bis* e 2777 c.c.): in caso di insolvenza del d.d.l. i crediti di retribuzione devono essere soddisfatti **prima di tutti gli altri** per dei mezzo dei beni mobili appartenenti al d.d.l. stesso



- **Collocazione sussidiaria sui beni immobili** (art. 2776 c.c.): in caso di incapienza dei mobili, i crediti di retr. soddisfatti **prima di tutti gli altri** crediti per mezzo beni immobili **non soggetti a ipoteche**



La prescrizione dei crediti di lavoro

1. Prescrizione **estintiva**

- È l'effetto dell'estinzione del credito per effetto dell'**inerzia del creditore** per un determinato tempo (art. 2934 c.c.)
- applicabilità del termine di prescr. **quinquennale**
 - a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: art. 2948/4 c.c.
 - alle competenze di fine rapporto: t.f.r. e indennità di mancato preavviso: art. 2948/5
 - all'azione di annullamento del licenziamento: art. 1442 c.c.
- agli altri crediti di l. applicabilità del termine di prescriz. **decennale**
 - per es.: diritto a qualifica superiore, o a ferie non godute, o a premio *una tantum*
- **decorrenza del termine**: «dal giorno in cui il diritto **può essere fatto valere**» (art. 2935 c.c.)



Prescrizione estintiva – *segue*:

La sospensione durante il rapporto di lavoro



- **Corte cost. n. 63/1966**: **il termine non decorre durante il rapporto**, poiché la minaccia del licenziamento costituisce ostacolo all'esercizio del diritto
- però, entrato in vigore lo St. lav., **Corte cost. n. 174/1972** stabilisce che, dove si applica il regime di **stabilità reale**, **il termine decorre** anche in costanza di rapporto
- a seguito della **riforma dei licenziamenti del 2012-2015**, la giurisprudenza prevalente si orienta nel senso del **ritorno alla sospensione**
- N.B. L'**interruzione** della prescrizione, invece, è prodotta da qualsiasi atto di rivendicazione del credito idoneo a costituire il debitore in mora (art. 2943 c.c.)

La prescrizione dei crediti di lavoro

2. Prescrizione presuntiva

- È la **presunzione** – fino a prova contraria – **che il credito sia stato soddisfatto**, quando il creditore non abbia rivendicato l'adempimento per un certo tempo
- **termine di un anno** per retribuzioni con periodicità mensile (art. 2955/2 c.c.)
- per gli altri crediti: **tre anni**
- In materia di lavoro la prescrizione presuntiva è rilevante soltanto dove non ci sia obbligo di busta-paga e pagamento a mezzo banca: dunque **solo per il lavoro domestico**





La prescrizione dei crediti di lavoro

3. Distinzione tra prescrizione e decadenza

- Non è sempre distinzione facilissima
- La decadenza è un **termine breve**, entro il quale la legge o il contratto impongono che un diritto o una facoltà possa essere esercitata
 - per es.: termine di 60 gg. per l'impugnazione del licenziamento (L. n. 604/1966)
 - termine di 20 gg. per l'impugnazione del provv. disciplinare (St. lav., art. 7, c. 6)
- alla decadenza **non si applicano le norme relative alla sospensione** del decorso del termine di prescrizione (art. 2964 c.c.)
- la decadenza è impedita dal **riconoscimento del debito** da parte da parte del debitore (art. 2966 c.c.)



Le rinunce e le transazioni

- Sono **nulli** gli atti volti a regolare il rapporto in deroga rispetto a norme inderogabili: queste si sostituiscono automaticamente al patto nullo (art. 1419 c.c.): quindi atti riferiti al **futuro**
- Sono **annullabili** gli atti dismissivi di diritti già maturati in capo al lavoratore, se nascenti da norma inderogabile (art. 2113 c.c.): quindi atti riferiti al **passato**
- Sono **validi** gli atti dismissivi di diritti nascenti da pattuizione individuale

Alcuni esempi di rinuncia o transazione nulla, annullabile e valida

- È **nulla** la rinuncia o transazione per il futuro relativa
 - al pagamento di parte della **retribuzione minima tabellare**
 - alla **maggiorazione per lavoro festivo** stabilita da legge e/o c. collettivo
- È **annullabile** la rinuncia o transazione relativa
 - a parte della **retribuzione minima tabellare maturata in passato**
 - alla **maggiorazione per lavoro festivo** maturata e non pagata in passato
- È **pienamente valida** la rinuncia o transazione che preveda
 - la riduzione per il futuro di un **superminimo negoziato individualmente**
 - il pagamento solo parziale dello stesso **superminimo maturato** fin qui
 - la **risoluzione consensuale** del rapporto

Le rinunce e le transazioni - *segue*

Le rinunce inimpugnabili perché stipulate in «sede protetta»

Si possono stipulare anche rinunce a diritti (già maturati) derivanti da norme inderogabili di legge o contratto collettivo:

- in **sede sindacale**
- in **sede amministrativa** (davanti all'apposita commissione)
- in **sede giudiziale** (in seguito a un ricorso al Giudice del lavoro)





L'arbitrato

- La legge prevede specificamente e **favorisce l'arbitrato in materia disciplinare** (art. 7 St. lav., c. 6 e 7)...
- ... ma **lo ostacola ancora nelle altre materie**, depotenziando notevolmente la clausola compromissoria (possibilità in ogni caso di ricorrere al Giudice del Lavoro)
- Perché dovrebbe essere consentito alle parti inserire **clausole compromissorie vincolanti nei contratti collettivi**, per le materie disciplinate esclusivamente dai contratti stessi

Grazie per la vostra attenzione

LAVORO

Sul tema di queste lezioni vedi il cap. XVII,
*La conservazione e gestione dei diritti del
lavoratore*, in P. Ichino, *Il contratto di
lavoro*, Giuffrè, vol. III, 2003, pp. 600-645;
reperibile anche
nell'[Archivio degli scritti](#)
del sito www.pietroichino.it

Questa presentazione
si può scaricare
dallo stesso sito,
nella sezione *Slides*